

STATUTO

PROGETTO 0 - 6 PICCOLI GNOMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA CORSO ITALIA 76

Numero REA: BA - 599912

Codice fiscale: 08037890723

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO IDENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO, REQUISITI MUTUALISTICI E NORME APPLICABILI

ARTICOLO UNO - DENOMINAZIONE E' costituita una società cooperativa sociale di tipo A a responsabilità limitata, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, a capitale variabile ed a mutualità prevalente sotto la denominazione sociale:

"PROGETTO 0 - 6 PICCOLI GNOMI - Società Cooperativa Sociale"

ARTICOLO DUE - SEDE La Cooperativa ha sede nel Comune di ANDRIA. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.

ARTICOLO TRE - DURATA La cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemilasessanta (31 dicembre 2060) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

ARTICOLO QUATTRO - MUTUALITÀ PREVALENTE

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, Pertanto:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve tra i soci operatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice Civile.

ARTICOLO CINQUE - OGGETTO

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni del mercato. In relazione a ciò la cooperativa si propone di svolgere:

- a) servizi socio-sanitari con particolare riferimento all'assistenza agli anziani, domiciliare e non;
- b) servizio di ludoteca;
- c) attività di animazione con finalità educative e di so-

cializzazione;

d) nell'ambito della sicurezza sociale: la prevenzione, la terapia, la riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale;

e) nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo: l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacolo di teatro ragazzi, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa;

f) l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni attinenti l'oggetto sociale;

g) l'attività di animazione e socializzazione organizzando feste di compleanno e di animazione esterna;

h) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore;

i) l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali in ambito educativo e didattico;

j) l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle lingue straniere;

k) l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole private in genere, servizi di doposcuola;

l) istituzione e gestione di strutture educativo - assistenziali per i minori;

m) istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi servizi all'utenza;

n) istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale;

o) istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;

p) attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;

q) la formazione di addetti all'assistenza domiciliare del bambino;

r) istituzione di corsi di preparazione al parto e al dopo parto;

s) istituzione e gestione di case di riposo;

t) istituzione e gestione case famiglia;

u) istituzione e gestione di case protette;

v) istituzione e gestione strutture chiamate "dopo di noi"

w) iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie

x) acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, etc.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo aziendale;

costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-

nessa ed affine a quelle sopra indicate, che sia strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché compiere sempre purché strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale - tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi altra natura necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro a sola indicazione esemplificativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, sempre se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

2. dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori;

3. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperativa;

4. la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma di conformità del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine la cooperativa potrà utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri Enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

ARTICOLO SEI - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e nei limiti di cui all'art 2519 c.c., le leggi speciali in materia, con particolare riferimento alla Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modifiche ed integrazioni della posizione del socio lavoratore e l'articolo 2527 c.c..

TITOLO II

SOCI ORDINARI - SOCI "IN PROVA" - SOCI VOLONTARI - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

ARTICOLO SETTE - SOCI ORDINARI

Il numero dei soci illimitato e non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere ammesse come soci ordinari della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto lavoro non subordinato e/o di dipendenza funzionale fra i soci coimprenditori e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 3 aprile 2001 n.142 il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO OTTO - SOCI IN PROVA

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2527 c.c. la cooperativa

può ammettere nuovi soci, meglio identificati come soci in prova, in una categoria speciale. Essi non possono essere come numero superiori ad un terzo del numero totale dei soci della cooperativa.

Per diventare socio in prova si dovrà inviare domanda scritta seguendo l'iter previsto dall'articolo 10 del presente statuto.

Essi pur potendo partecipare alle assemblee ordinarie, e non alle straordinarie, non avranno diritto al voto. Il socio in prova dovrà rispettare solo gli obblighi lavorativi previsti per il lavoratore.

Il socio in prova dopo un periodo di cinque anni potrà usufruire dei diritti spettanti agli altri soci della cooperativa, se dovesse rimanere socio della cooperativa. La decisione verrà presa dal consiglio di amministrazione previo presentazione della relativa domanda di ammissione, da parte del soggetto interessato, entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di socio in prova. Se tale diritto non verrà esercitato dall'interessato, terminerà il legame esistente tra il socio in prova e la cooperativa sociale. Il socio in prova potrà recedere inviando una raccomandata A/R al consiglio di amministrazione che entro dieci giorni dal ricevimento della stessa dovrà ratificare la decisione.

L'esclusione del socio in prova potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nelle modalità previste dall'articolo quattordici del presente statuto.

ARTICOLO NOVE - SOCI VOLONTARI

Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà essere effettuata ai sensi della L.11 agosto 1991 n.266

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentato sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci.

I soci volontari devono essere assicurati dalla cooperativa, per la attività di volontariato svolte, contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

ARTICOLO DIECI - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Colui il quale intende essere ammesso conte socio dovrà pre-

sentare all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi, di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto dalla domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, colui il quale l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte cori riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO UNIDICI - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;
- del capitale sottoscritto;

– dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione

dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

TITOLO III

RECESSO - MORTE - ESCLUSIONE

ARTICOLO DODICI

La qualità di socio si perde per recesso, per causa di morte, per esclusione.

ARTICOLO TREDICI - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società, Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO QUATTORDICI - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO QUINDICI - MORTE

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 9.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

ARTICOLO SEDICI - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

I soci receduti od esclusi, e gli eredi e legatari del socio deceduto qualora non subentrino a quest'ultimo in qualità di socio, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al

socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore

all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento e da risarcimento danni.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZI

ARTICOLO DICIASSETTE - PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero) cadauna. La partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci defunti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.10;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO DICIOOTTO - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO DICIANNOVE - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al **30% (trenta per cento)**;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa sempre nel rispetto del mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;

La disciplina applicabile ai ristorni è quella prevista dall'art. 2545-sexies del cod.civ. e dall'art. 12 del DPR 601/73.

ARTICOLO VENTI - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilanci di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione .

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO VENTUNO - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione con a capo un presidente;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà;
- d) un revisore contabile qualora l'assemblea deliberi la sua

nomina.

ARTICOLO VENTIDUE - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;
- 3) determina la misura degli eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale o unica, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per la durata dell'incarico;
- 4) approva o modifica il regolamento interno previsto ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142 su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e tutti gli altri regolamenti redatti dallo stesso Consiglio;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera sulle modifiche allo Statuto della cooperativa;
- 7) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- 8) delibera sulla regolamentazione della durata minima del conferimento dei soci sovventori;
- 9) delibera sulla esclusione o limitazione del diritto di prelazione sull'acquisto delle quote che il socio sovventore intende alienare;
- 10) stabilisce il numero complessivo delle quote da emettere;
- 11) sui diritti patrimoniali e di partecipazione agli utili ed eventuali privilegi dei soci sovventori.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento, almeno otto giorni prima.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mai) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ai riunisce inoltre quante volte l'organo di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO VENTITRE - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappre-

sentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sull'ordine del giorno che avrebbe dovuto essere trattato nella prima convocazione, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati qualunque sia il numero dei soci partecipanti. In caso di deliberare aventi ad oggetto le modifiche dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà più uno dei presenti.

ARTICOLO VENTQUATTRO - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

ARTICOLO VENTICINQUE - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza da un altro socio designato dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ARTICOLO VENTISEI - ORGANO AMMINISTRATIVO E POTERI

La cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione è costituito da tre e/o cinque membri nominati dall'assemblea secondo il numero determinato da quest'ultima in sede di nomina. I mandatari o i designati delle persone giuridiche socie, se compatibile con il tipo di cooperativa e qualora questa sia composta da un minimo di nove soci, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, questi elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte che il presi-

dente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da

almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto a titolo esemplificativo all'organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare il regolamento interno previsto dall'articolo 6 della L.3 aprile 2001 n.142 ed altri regolamenti ritenuti idonei ad una corretta gestione della cooperativa;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, come, a titolo esemplificativo, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita all'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) decidere circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea
- m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto nonché la

costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

n) deliberare l'iscrizione o meno ad una delle realtà associazionistiche cooperative (Es. Legacoop, Confocperative, etc). decidendo se affidarsi o meno ad esse per le revisioni previste per legge, così previsto dall'articolo 7 lettera d) della Legge 3 aprile 2001 n.142.

Spetta all'assemblea determinare gli eventuali gettoni di presenza dovuti ai rappresentanti dell'organo amministrativo. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

ARTICOLO VENTISETTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

L'Amministratore Unico o Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare consulenti, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione; nonchè di rilasciare procura per singoli atti o categorie di atti, ad impiegati della società.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio, può delegare i propri poteri in tutto o parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio. Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO VENTOTTO - ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci deliberano di averlo nonostante la non obbligatorietà, si compone di tre membri effettivi. Devono, inoltre, essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale eventualmente nominato opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

ARTICOLO VENTINOVE - FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall' art. 2403 c. c.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO TRENTA - CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la cooperativa nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

TITOLO V

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO TRENTUNO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di così, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO TRENTADUE - SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

il numero dei liquidatori;

in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

– a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;

– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione:

L'intero patrimonio sociale risultante della liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) del c.c.. Si applica l'art. 2545 terdecies c.c..

In originale firmato: BONADIE Domenica - Angela DIOMEDE - Antonella DI BARI - Riccardo FUCCI Notaio (segue sigillo)

DOCT. RICCARDO FUCCI - PIAZZA UMBERTO I 40 - ANDRIA

codice pratica: _____

firme autenticate ai sensi (artt. 46, 47 e 76 D.lgs 26 dicembre 2000) ed in regola con l'imposta di bollo.

Cognome e nome, luogo e data di nascita

Firma

1) BOCCARDI DOMENICA, nata ad Andria
12 giugno 09-01-1966

2) ALBERTA DIOMEDE, nata a Andria
12 giugno 08-01-1976

3) ANTONELLA DI BARI, nata ad Andria
12 giugno 08-08-1985

Riccardo Fucci

Angela Diomedea

Antonella Di Bari

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

attesto che i firmatari, dalla cui identità personale si sono accertato a mezzo _____ conoscenza personale

hanno apposto la loro firma alla mia presenza, previo ammonimento delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso e esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

data 30.05.2017

firma (per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale

CCIAA: data

l'impiegato

20 di 20